

I856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA
Allegato 2 al provvedimento n. 29936

Bozza riservata e confidenziale

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER, LEGGE 287/90

A. Numero del Procedimento

I856-Comparatori di prezzo/scambio di informazioni polizze RCA ("**Procedimento**")

B. Le Parti del Procedimento

Sede per l'Italia di Admiral Intermediary Services S.A. ("**AIS**" o "**Società**").

C. Le presunte condotte illecite

Con provvedimento deliberato in data 11 maggio 2021 ("**Provvedimento**"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") ha avviato un'istruttoria diretta ad accertare se alcune società che offrono servizi di comparazione di prezzo, da un lato, e alcune imprese assicurative e intermediari (tra cui anche AIS), dall'altro, abbiano realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFEU**"). Tale intesa sarebbe consistita nello scambio informazioni sensibili attraverso la condivisione di *report* elaborati e distribuiti dalle società di comparazione sulle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze per la responsabilità civile auto ("**RCA**"). Grazie all'attuazione dell'intesa, le imprese assicurative e gli intermediari sarebbero stati in condizione di praticare ai consumatori premi più elevati per le polizze RCA, formulando politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali dei concorrenti nel segmento della vendita diretta. L'intesa in questione sarebbe stata realizzata almeno dal 2012.

D. I mercati rilevanti

I servizi oggetto della fattispecie segnalata interessano la vendita diretta di polizze RCA, nella quale sono attivi numerosi e qualificati operatori. In particolare, nello svolgimento di tale attività, le imprese assicurative e gli intermediari si servono della propria rete di consulenti, che opera anche tramite *call center*, sia in modalità *inbound* che *outbound*.

E. Descrizione degli impegni proposti

Ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("**legge n. 28//1990**"), AIS intende presentare la presente bozza di impegni (di seguito anche "**Impegni**").

Si rileva, in via preliminare, che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14-ter della Legge n. 287/1990, gli Impegni sono presentati sul presupposto che l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l'istruttoria (e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l'accertamento di alcun comportamento illecito e, quindi senza l'irrogazione di alcuna sanzione).

Con la presentazione degli Impegni, inoltre, AIS non intende prestare acquiescenza rispetto al ricorso (e successivi motivi aggiunti) avverso le delibere dell'AGCM di decadenza dal beneficio dell'immunità e, più in generale, si riserva il diritto di utilizzare ogni strumento messo a sua disposizione dall'ordinamento giuridico per tutelare al meglio i propri diritti e legittimi interessi di impresa, nonché di ritirare gli Impegni in qualsiasi fase del Procedimento prima della loro approvazione definitiva da parte dell'AGCM. Tanto precisato, ferma restando la piena disponibilità ad integrare e/o altrimenti modificare le misure qui proposte ove ciò si renda necessario per favorirne l'accoglimento da parte di codesta Autorità, AIS propone i seguenti impegni:

E.1.

Qualora AIS decidesse di riprendere la ricezione dei *report* elaborati dai comparatori (ricezione al momento interrotta), AIS intende impegnarsi in modo da impedire **la condivisione, ancorché indiretta, di informazioni commercialmente sensibili relative ai concorrenti, che sia in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 2 della legge n. 287/1990.**

Più in particolare, AIS accetterà di ricevere *report*/servizi dati dai comparatori solo laddove questi prevedano espressamente quantomeno che:

1. ogni informazione relativa ai premi delle polizze RCA (auto, moto e autocarro) ed eventualmente delle garanzie accessorie ("**Premi**") delle imprese assicurative e degli intermediari dovrà essere condivisa in forma **anonima** e **aggregata**, attraverso cioè l'indicazione della media delle 5 quotazioni più economiche offerte dalle compagnie e dagli intermediari attivi sui siti di comparazione.
2. È fatto divieto di ricevere, in qualsiasi forma e modalità, informazioni che consentano di identificare il preventivo del concorrente e l'utente che lo richiede o che permettano anche solo indirettamente di risalire al singolo preventivo del concorrente e/o al cliente che ha effettuato la richiesta del preventivo al concorrente. In particolare, le informazioni non

dovranno quindi riportare: (a) i dati anagrafici dell'utente, fatta eccezione per la sola indicazione del Comune di residenza; (b) il numero identificativo del preventivo o dell'utente; (c) il numero di targa del veicolo da assicurare, e/o ogni altro elemento che consenta l'identificazione del preventivo e dell'utente richiedente.

3. La frequenza della trasmissione delle informazioni aggregate di cui al punto 1 non potrà essere superiore a una settimana e, in ogni caso, il *report* potrà contenere solo informazioni relative a preventivi che siano stati formulati almeno 3 mesi prima rispetto all'invio del medesimo *report*.
4. Informazioni relative ai premi delle compagnie e degli intermediari attivi sui siti di comparazione in forma disaggregata potranno essere oggetto di condivisione se e solo se (i) siano riferite a preventivi elaborati almeno **sei mesi prima**, sul presupposto che tale lasso di tempo sia idoneo a determinare la perdita di valore strategico e sensibilità commerciale delle informazioni in questione, (ii) siano fornite in modalità anonimizzata, in modo tale da non consentire l'individuazione delle compagnie assicurative e degli intermediari cui tali informazioni si riferiscono, e (iii) siano esclusivamente relative ai 5 premi più economici offerti tramite i comparatori. Ciò fermo restando che AIS potrà comunque ricevere informazioni disaggregate sulle proprie quotazioni anche prima del decorso di sei mesi (comunque, al massimo su base giornaliera e per quotazioni formulate fino al giorno precedente) a condizione che tali informazioni non contengano dati relativi a imprese concorrenti.
5. AIS potrà ricevere informazioni riguardanti il *ranking* delle proprie quotazioni rispetto a quelle di altre imprese, a condizione che tali informazioni riguardino preventivi creati almeno sei mesi prima;
6. AIS potrà ricevere le seguenti informazioni relative al posizionamento competitivo complessivo e al grado di efficienza dell'attività svolta:
 - i. la percentuale di volte in cui AIS ha formulato il *best price*, vale a dire l'offerta economica più conveniente, nell'ambito di una data categoria di prodotto (*e.g.* auto, moto, autocarri). Tale informazione potrà essere trasmessa su base giornaliera e potrà avere ad oggetto preventivi formulati fino al giorno precedente, fermo restando che non darà alcuna indicazione, ancorché indiretta, circa il *best price* di imprese concorrenti;

- ii. con frequenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei Premi (quali ad esempio quelle relative alla percentuale di preventivi convertiti in polizze), sempre che si tratti di informazioni che abbiano ad oggetto dati resi in forma aggregata e che, più in particolare, riflettano l'aggregazione di almeno 5 imprese concorrenti e siano aggregate per area geografica (intesa come area regionale) e/o canale di vendita (e.g., canali *online* diversificati in base alle diverse versioni dei *siti web* previste per *device* mobile o *desktop*) e/o settore/tipologia di veicolo (e.g. auto, moto, autocarri). Ciò restando inteso che tali eventuali disaggregazioni per settore, zona geografica e canale di vendita dovranno comprendere dati aggregati almeno di 5 imprese assicurative e/o intermediari. AIS potrà invece ricevere informazioni disaggregate sulla sua specifica *performance* (quale ad esempio, quella relativa al tasso di conversione dei preventivi in polizze);
- iii. con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermedie dal sito di comparazione durante la settimana precedente, se e solo se tali informazioni siano rese in forma aggregata per area geografica (intesa come area regionale) e/o canale di vendita (e.g., canali *online*, diversificati in base alle diverse versioni dei *siti web* previste per *device* mobile o *desktop*) e/o settore/tipologia di veicolo (e.g. auto, moto, autocarri).

E.2.

Ogni eventuale attività di *business review* dovrà osservare le medesime limitazioni di cui ai punti che precedono nella sezione E.1., dovrà avvenire in modalità bilaterale tra AIS e il comparatore, potrà prevedere solo la circolazione di informazioni in forma aggregata e non potrà dunque agevolare lo scambio e la condivisione di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella sezione E.1. A riprova della neutralità delle attività di *business review*, rispetto ad ogni eventuale scambio di informazioni sensibili, in occasione di ogni sessione verrà elaborato e circolato tra i partecipanti un ordine del giorno e verrà altresì redatto specifico verbale attestante il contenuto delle attività svolte e degli argomenti discussi.

E.3.

AIS si impegna a non aderire a servizi di reportistica che non rispettino i criteri e le limitazioni di cui agli impegni E.1. ed E.2. e a non prestare il proprio consenso all'utilizzo, da parte dei comparatori, per lo svolgimento di servizi di reportistica, dei dati relativi alle sue *performance*/condizioni economiche, laddove tali servizi non assicurino il rispetto dei criteri e delle limitazioni di cui all'impegno E.1 e all'impegno E.2.

Resta inteso che AIS farà tutto quanto possibile per garantire che le società di comparazione non forniscano i dati di AIS a nessuno dei suoi concorrenti, a meno che tali dati non vengano processati ed elaborati in linea con quanto previsto e consentito dal diritto della concorrenza e, segnatamente, dai principi dettati in materia di scambio di informazioni sensibili tra concorrenti.

F. Durata

AIS si impegna a dare inizio all'attuazione agli Impegni **entro 2 mesi** a far data dal giorno in cui AGCM adotterà il provvedimento con cui tali Impegni verranno accettati e resi vincolanti, e per un periodo di **durata indefinita**.

G. Considerazioni sull'idoneità degli Impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

AIS ritiene che gli Impegni proposti siano pienamente idonei a rimuovere le preoccupazioni anticoncorrenziali *prima facie* sollevate dall'AGCM. Inoltre, gli Impegni consentono di preservare il ruolo e l'attività svolta dalle società di comparazione - il cui effetto pro-competitivo di calmieramento dei prezzi e trasparenza circa le offerte disponibili sul mercato a vantaggio dei clienti finali è indiscutibile e si è manifestato attraverso un comprovato impatto positivo sul mercato - eliminando radicalmente ogni possibile esternalità negativa, derivante dal funzionamento in concreto di tali attività di comparazione, che possa generare effetti distorsivi della concorrenza.

Accogliendo e rendendo vincolanti gli Impegni, quindi, **AGCM avrà l'occasione di migliorare e rafforzare il ruolo pro-competitivo svolto dai comparatori di prezzo a vantaggio dei clienti finali**.

Gli impegni qui proposti, in altri termini, si configurano come uno strumento di "correzione" di ogni eventuale criticità anticoncorrenziale che AGCM, anche solo potenzialmente, possa ritenere riconducibile al funzionamento dei siti di comparazione, rafforzando l'impatto positivo di questi ultimi sul mercato.

Sono infatti innegabili le opportunità e i vantaggi in favore dei consumatori che la fruizione dei servizi in questione - attraverso la possibilità di determinare un confronto diretto, chiaro e trasparente circa le offerte disponibili sul mercato - è in grado di assicurare. A riprova di tale innegabile funzione pro-concorrenziale, vi sia il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha adottato, sulla base di una specifica base normativa (cfr. art. 132*bis* e art. 136, comma 3*bis* del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché Decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 marzo 2020, n. 54), un sistema di preventivazione pubblica. Ciò dimostra come l'ordinamento giuridico riconosca apertamente i benefici, in termini di trasparenza e completezza informativa a vantaggio del mercato, della qualità del servizio e degli interessi degli utenti/consumatori, derivanti dallo svolgimento da siffatta attività.

Tale meccanismo di confronto si è rivelato essere lo strumento più idoneo ad incrementare il livello di *awareness* del cliente/consumatore, così significativamente riducendo le asimmetrie informative che caratterizzano il settore in questione e, per l'effetto, innescando una inevitabile maggiore concorrenza tra le compagnie assicurative e gli intermediari nella definizione delle migliori condizioni commerciali da proporre al mercato (tanto in termini di qualità dei servizi offerti, che di convenienza economica).

La possibilità, per il cliente/consumatore, di effettuare un confronto immediato e pienamente avveduto prima di procedere all'acquisto, produce infatti l'effetto di incrementare la mobilità della domanda e impone così agli operatori di mercato, in base alle logiche proprie della concorrenza di mercato, di investire al fine di migliorare continuamente le condizioni a cui i servizi sono offerti sul mercato.

Tanto osservato, rileviamo come le misure di cui alle sezioni E.1., E.2. ed E.3 fanno in modo che l'eventuale ricezione di *report* da parte di AIS avvenga nel rispetto scrupoloso del diritto della concorrenza, evitando anche solo la facilitazione dello scambio di informazioni sensibili tra concorrenti e, dunque, la possibilità che si determinino forme di illecito coordinamento sul mercato.

Le misure proposte, oltre ad essere espressamente rivolte a superare la specifica preoccupazione sollevata da codesta Autorità con il Provvedimento - i.e. il rischio di scambio di informazioni sensibili tra concorrenti attraverso l'attività svolta dai siti di comparazione - in conformità ai requisiti sanciti dall'Articolo 14-ter della Legge No. 287/1990 e dalla *Comunicazione sugli Impegni* del 6 Settembre 2012, No. 23863, sono di attuazione immediata, nonché facilmente verificabile da parte di codesta Autorità.


Tanto considerato, dunque, gli Impegni meritano di essere positivamente valutati e, per l'effetto, accolti e resi vincolanti.

AIS si rende sin d'ora disponibile ad integrare e/o altrimenti modificare gli Impegni ove ciò si renda necessario per favorirne l'accoglimento da parte di codesta Autorità, ferma restando la possibilità, per AIS, di richiedere una revisione degli stessi alla luce di ogni possibile modifica del quadro normativo e dei principi giuridici posti a disciplina del settore di riferimento.

La presente proposta di Impegni contiene informazioni aventi natura confidenziale ai sensi dell'art. 13, paragrafo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 30 Aprile 1998, la cui divulgazione potrebbe causare danni irreparabili alla Società.

AIS, dunque, provvederà al separato deposito di una versione non confidenziale del presente formulario.

Avv. Luciano Di Via

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luciano Di Via', is written over a horizontal blue line.